

# L'Isvap va in pensione. Nasce e muore l'Ivarp. È l'ora dell'Ivass

**Il nuovo soggetto avrebbe dovuto sostituire Isvap e Covip. Ma la conversione in legge lascia la Covip al suo posto e sotto l'ala della Banca d'Italia nasce la nuova Vigilanza sulle assicurazioni: l'Ivass. Come sarà il nuovo Rui?**

«Al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)». Con queste parole si apre l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» - cosiddetto decreto "spending review" - come modificato nella conversione in legge lo scorso 7 agosto. Parole chiare ed inequivocabili, così come inequivocabili sono quelle contenute al comma 11 "Presidente dell'Istituto è il Direttore Generale della Banca d'Italia". Il nuovo soggetto, quindi, assorbe le funzioni dell'Isvap e gli argomenti oggetto delle sua attività dipenderanno dal controllo della Banca d'Italia. In questi giorni abbiamo potuto apprezzare molti contributi dei più

autorevoli commentatori, che quotidianamente il servizio di rassegna stampa Sna ha fedelmente riportato. A noi quindi il tentativo di avanzare dei ragionamenti che possano aggiungere al pensiero del singolo, ulteriori elementi utili e funzionali alla nostra professione; ricordiamo infatti che il comma 38, pone a data 2 anni, la riorganizzazione del Registro Unico degli intermediari con apposito organismo di diritto privato. La domanda che per prima nasce è se mai questa *reductio ad unum* produrrà gli sperati risultati di efficienza ed efficacia, sia in termini di processo che di economicità. Se per i risultati di risparmio di spesa ci sentiamo coinvolti come contribuenti, per quanto attiene ai risultati di processo siamo portatori di legittime aspettative ed interessi. I mutati dinamismi dei fattori che determinano le sorti del complesso settore qual'è quello assicurativo, dove si incontrano e si scontra-

no interessi a volte in palese contrasto, richiedevano organismi di controllo adeguati, tempestivi ed inequivoci. La scelta di governance dell'Ivass, nelle declinazioni del dettato normativo, in merito a ciò non lascia dubbi sull'intenzione di garantire adeguatezza e tempestività senza bizantinismi ed equilibrismi che, se nel passato potevano aver giovato, oggi costituivano solo vulnerabilità e pericolosa permeabilità ad agiti altamente lesivi della tutela del cittadino. Da questo punto di vista ci sentiamo soddisfatti di una cosa, ovvero che le critiche che in questi anni ha meritato l'Isvap, tanto per l'attività di regolamentazione del settore assicurativo, quanto per quella di controllo, hanno trovato conferma nella disposizione che prevede il controllo affidato alla Banca d'Italia che, nella tradizione del nostro Paese, è stata sempre sinonimo di garanzia e di alta competenza già solo ricordando i nomi dei gover-



# Assicurazioni, l'authority nasce tra le polemiche

Gli agenti: l'Ivass a rischio conflitti d'interesse

**Retrosena**

LUCA POMO  
TORINO

**U**fficialmente non è ancora nato, ma l'Ivass, il nuovo istituto di vigilanza sulle assicurazioni che prenderà da ottobre il posto dell'Isvap, ha già scatenato polemiche e veleni che non si esauriranno con l'estate. Sott'accusa è soprattutto lo strapotere che avrà la Banca d'Italia nelle nomine e nella gestione dell'Ivass e i conflitti d'interesse che potrebbero sorgere visto che Bankitalia ha tra i suoi azionisti di peso non solo grandi banche (Intesa Sanpaolo e Unicredit), ma anche colossi assicurativi, come Generali, Fisonsi e Allianz.

«C'è il rischio - denuncia Claudio Demozzi, presidente nazionale del Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione - che i controlla-

ti, in questo caso le assicurazioni, possano influenzare in qualche modo le decisioni di Bankitalia e quindi pregiudicare i controlli dell'Ivass». In una lettera inviata al Capo dello Stato, ai presidenti di Camera e Senato, al presidente del Consiglio e al ministro dello Sviluppo, Demozzi sottolinea come affidare «la presidenza dell'Ivass al direttore generale della Banca d'Italia potrebbe rappresentare una anomalia nel sistema di trasparenza e controllo dell'Ivass». Il sindacato chiede quindi una modifica all'articolo 18 del disegno di legge 3396, che disciplina la nomina dei vertici dell'Ivass.

Ma cosa prevede in concreto il decreto legge del 6 luglio (n. 95) sulla spending review che istituisce l'Ivass? Il nuovo istituto di vigilanza sulle assicurazioni è chiamato a operare con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici o privati. Tuttavia, lo stesso decreto affida alla Banca d'Italia un ruolo determinante visto che potrà decidere la nomina del

presidente dell'Ivass e dei due membri del consiglio dell'ente, oltre che deliberarne lo statuto. Non solo, il Direttorio della Banca d'Italia, integrato dai consiglieri, stabilirà pure l'attività di indirizzo e direzione strategica. Certo l'obiettivo del legislatore è quello di garantire la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo anche attraverso una maggiore sinergia con la vigilanza bancaria. Eppure, secondo una parte del mondo assicurativo, i dubbi restano. «Meglio allora che le nomine vengano fatte dal governo - conclude Demozzi - come accadeva per l'Isvap». Le competenze di Bankitalia nell'Ivass saranno comunque collegiali e non più accentrate nelle mani del presidente e del vice direttore generale. Inoltre il decreto chiarisce che il nuovo ente non andrà a intaccare i poteri di vigilanza (regolamentare, informativa, ispettiva e sanzionatori) su soggetti e prodotti assicurativi attribuiti alla

Consob.

Ma al centro delle polemiche è finito anche il mancato accorpamento della Covip, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione che resterà invece un ente separato e al riparo dai tagli. La soppressione dell'Isvap è stata inizialmente sancita dal decreto sulla spending review, entrato in vigore il 7 luglio, che aveva previsto l'istituzione di un organismo, l'IVarp, a cui il decreto aveva attribuito compiti di vigilanza non solo sulle assicurazioni ma anche sul risparmio previdenziale, dividendo tra il nuovo istituto e il ministero del Lavoro i controlli sulla previdenza già affidati alle Covip.

Nella conversione in legge del decreto, secondo il testo approvato dal Senato il 31 luglio, scompare invece qualsiasi riferimento al risparmio previdenziale. E per non lasciare spazio a equivoci e fraintendimenti, il nuovo ente viene ridenominato «Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni».

natori - escludendo pochissimi - e degli alti incarichi istituzionali e di rappresentanza, che questi hanno rivestito in Italia ed all'estero. Quanto questa concentrazione e questa scelta di operatività contenuta nell'articolo 13 determinerà gli sperati risultati, sarà solo il tempo a dircelo; è innegabile un certo ottimismo misto al desiderio di solidità e stabilità degli apparati di controllo e regolamentazione in questo momento in cui ogni certezza è minata. E comunque, i risultati sperati saranno tali se si completerà il riassetto generale delle authority, per cui alla Banca d'Italia spetterà la finalità di stabilizzatore generale, alla Consob quella di trasparenza e correttezza negoziale, ed all'Antitrust quella della concorrenza. Restando sugli sperati risultati affidati alla neonata Ivass, non possiamo prescindere dal riportare i dubbi e le perplessità che il nostro Presidente Nazionale, Claudio Demozzi, ha partecipato alle più alte cariche istituzionali. Esiste infatti il pericolo che, in estrema sintesi, i controlla-

ti possano influenzare l'azione dei controllori. Pur ricordando che questo fu un rilievo mosso sin dalla prima ora da molti commentatori e che dai vertici di Bankitalia vennero subito voci rassicuranti in merito, sarà opportuno vigilare ed agire perché quest'ipotesi non si traduca in agiti concreti che sconfesserebbero ogni buona intenzione della vigilia e comprometterebbero le sorti della categoria degli agenti di assicurazione. Molte le strade percorribili per evitare questa deriva e la più semplice potrebbe essere un'attenta analisi delle modalità di determinazione del Consiglio dell'Ivass. La lettura dell'art. 13, in merito, da molte garanzie in ragione della collegialità e laddove si scrive che i due consiglieri siano «scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo». Su questo aspetto occorrerà continuare a vigilare, come sta facendo il Sindacato, perché il nuovo impianto legislativo realizzi non solo una contrazione della spe-

sa pubblica, ma anche una efficienza ed indipendenza dell'attività di vigilanza. Merita da parte nostra un'attenzione specifica quanto contenuto nel comma 38 che, come scrivevamo sopra, preannuncia di fatto un nuovo governo del Rui, non solo per la forma di gestione dello stesso attraverso un'associazione di diritto privato, ma per il fatto che si ponga in discussione una revisione delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro. La novità in questione è sicuramente di importanza rilevante, perché potrebbe portare alla soppressione delle diverse sezioni presenti nel Registro degli Intermediari con conseguente rivoluzione della professione assicurativa. Sarà interessante vedere come avverrà per gli intermediari il passaggio al nuovo Rui e se si arriverà a superare l'anomalia tutta italiana delle varie sezioni. Un auspicio può solo dare volume ai nostri ragionamenti sulla rivoluzione che è partita in questi giorni, cioè che l'Ivass non produca una valanga di regolamenti, anzi si attivi per una deregolamentazione del settore. È capitato spessissimo in questi ultimi anni che, pur in presenza di dettati normativi chiari ed inequivocabili, siano stati prodotti dall'Isvap dei regolamenti che hanno compromesso e minato quella chiarezza e certezza della norma di riferimento, costringendo la nostra categoria ad uno sforzo di comprensione prima e di ossequio dei regolamenti dopo, che in taluni casi ha ben superato il limite del lecito. Non da ultimo quanto contenuto nello schema di regolamento dell'art. 34 del cosiddetto «decreto liberalizzazioni».

